



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

... SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto:

Imposta di successione.
Cartella. Definizione ex
art. 12 legge n. 289 del
2002. Cessazione della
materia del contendere.
Estensione al
coobbligato.

Composta da

Domenico Chindemi - Presidente -
Oronzo De Masi - Consigliere -
Liana Maria Teresa Zoso - Consigliere -
Roberto Amatore - Consigliere -
Raffaele Botta - Cons. -Rel.

R.G.N. 8834/2012

Cron. 58

CC - 06/12/2018

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8834/2012 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;

- *ricorrente* -

contro

Coppola Nicolina, elettivamente domiciliata in Roma, via Lima 7,
presso l'avv. Pasquale Iannuccilli, rappresentata e difesa dall'avv.
Giorgio Saggiocco, giusta delega a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania (Napoli), Sez. 28, n. 52/28/11 del 21 febbraio 2011,
depositata il 21 febbraio 2011, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre
2018 dal Consigliere Raffaele Botta;

1. Ritenuto che:

a) L'imposta liquidata dall'Ufficio relativamente alla successione
del sig. Coppola Vincenzo, veniva assolta per il 20% dagli eredi

4750
2018

solidalmente e con richiesta di dilazione del restante 80% dietro prestazione di fideiussione, prima, e successivamente, vista l'impossibilità di trovare una idonea polizza fideiussoria, mediante offerta di costituzione di ipoteca sugli immobili caduti in successione;

b) L'Ufficio, tardando la valutazione dell'Agenzia del Territorio necessaria per la iscrizione di ipoteca, iscriveva a ruolo l'intera imposta residua: la relativa cartella era impugnata dai coeredi che ne avevano ricevuta notifica ad eccezione della contribuente intimata nel presente giudizio, cui la cartella era notificata tardivamente nell'anno 2002;

c) Intervenuta in pendenza di causa la legge n. 289 del 2002, i coeredi presenti in giudizio definivano la cartella impugnata ai sensi dell'art. 12 della stessa legge, ottenendo successivamente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte della CTR Napoli. Sulla base di quest'esito la coerede Coppola Nicolina – che non aveva partecipato a quel giudizio, stante anche la mancata notifica della cartella con la quale era stata iscritta a ruolo la pretesa tributaria relativa all'imposta di successione – chiedeva che l'Ufficio provvedesse allo sgravio anche nei suoi confronti, avendo essa diritto, quale coobbligata, alla estensione degli effetti del condono e della sentenza della CTR Napoli che, per tal motivo, aveva estinto il giudizio nei confronti dei coeredi;

d) La posizione di diniego assunta in merito dell'Ufficio è all'origine del presente giudizio, che si conclude con esito positivo per la contribuente tanto in primo grado, quanto in appello, la cui sentenza della CTR Napoli è oggetto del ricorso per cassazione proposto dall'Ufficio con quattro motivi, qui in esame;

2. Ritenuto che la contribuente resiste con controricorso;

3. Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno prodotto memorie;

4. Considerato che i primi due motivi di ricorso, che attengono a due diversi profili di supposta inammissibilità del ricorso originario della contribuente, sono infondati:

a) Lo è il primo, secondo il quale il giudice *a quo* avrebbe ommesso di pronunciare sulla eccezione di inammissibilità sollevata

dall'Ufficio in relazione alla mancata impugnazione da parte della contribuente della cartella di pagamento, impugnata invece dai coeredi, divenuta così "definitiva" nei confronti della contribuente "inerte": non sussiste nella specie la denunciata omissione di pronuncia, in quanto il giudice d'appello ha rigettato (e nemmeno tanto per implicito) la predetta eccezione.

b) Lo è il secondo, con il quale la ricorrente denuncia una supposta violazione dell'art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992 per aver la contribuente impugnato un atto (l'intimazione) fuori dai limiti della norma e comunque per motivi non propri dell'atto stesso, con conseguente inammissibilità del ricorso originario non rilevato dal giudice *a quo*. Anche sul punto il giudice d'appello ha espressamente rigettato l'eccezione dell'Ufficio, affermando l'ampia impugnabilità dell'atto in questione con una pronuncia che non risulta nel ricorso censurata in modo adeguato e pertinente.

5. Cha altrettanto infondati sono i restanti due motivi di ricorso, che attengono invece al merito della questione:

a) Lo è il terzo, con il quale l'Ufficio nega l'estensibilità del giudicato stante il carattere meramente processuale della pronuncia di cessazione della materia del contendere emessa nei confronti dei coeredi e della quale la contribuente chiede di potersi giovare: invero, la pronuncia di cessazione della materia del contendere di cui si tratta non può dirsi dotata di un mero carattere processuale, in quanto essa ha valore sostanziale di accertamento della avvenuta definizione per condono della pretesa tributaria originaria, che non può non investire anche chi di quella pretesa era destinatario quale coerede.

b) Lo è il quarto, con il quale l'Ufficio nega l'estensibilità degli effetti del condono a favore della coerede e lo è per le stesse ragioni già enunciate a proposito del precedente motivo nel quale quello in esame può considerarsi assorbito: mediante il condono in questione è stata, infatti, definita l'intera pretesa tributaria (unitariamente considerata) nei confronti dell'asse ereditario e non i debiti degli eredi *uti singuli*, sicché la definizione operata non può che conseguire effetti nei confronti di tutti i coobbligati, unica essendo la ragione dell'obbligazione.


6. Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere pertanto respinto con le relative conseguente in ordine alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 7.000,00, oltre spese forfettarie e oneri di legge.

Così deciso in Roma il 06/12/2018

Il Presidente



IL CANCELLIERE
Manuela dr. Maroncelli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL - 3 GEN. 2019



IL CANCELLIERE
Manuela dr. Maroncelli

